

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4041**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BORTOLANI, LOBIANCO, GATTI, MONESI, MORA, MENE-
GHETTI, ZUECH, ANDREONI, BAMBI, BRUNI, CONTU,
MARABINI, PELLIZZARI, PICCOLI MARIA SANTA, PISONI,
POTÌ, PRANDINI, SILVESTRI, ZAMBON, ZANIBONI, ZARRO,
ZURLO**

Presentata il 14 marzo 1983

Proroga del termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. Interpretazione autentica dei commi quarto, quinto, sesto ed undicesimo dello stesso articolo

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 28 febbraio 1983, n. 53 di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, ha radicalmente modificato l'istituto dell'opzione prevista dall'articolo 34, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei confronti di tutti i produttori agricoli che, in sede di dichiarazione annuale, intendano applicare la detrazione dell'imposta nei modi normali.

In sintesi le nuove disposizioni limitano l'esercizio della facoltà di opzione, vincolando tutti i produttori agricoli a permanere nel regime speciale forfettario per almeno un biennio, ed escludendo la possibilità dell'opzione stessa per i soggetti che esercitano attività di allevamen-

to di bovini, con terreno potenzialmente insufficiente a produrre almeno la metà dei mangimi necessari per il mantenimento del bestiame.

Una particolare disposizione di natura transitoria prevede, poi, l'impossibilità di optare per la detrazione normale dell'imposta per gli anni 1984 e 1985.

In ordine all'efficacia temporale delle suddette disposizioni innovative, il Ministero delle finanze, con telegramma n. 340667 del 3 marzo 1983, ha comunicato che le disposizioni stesse sono applicabili a partire dal periodo di imposta 1982.

Tale interpretazione è lesiva dei diritti dei contribuenti che, avendo sostenuto nel 1982 ingenti costi di investimento,

hanno legittimamente operato la detrazione dell'imposta nei modi normali in sede di dichiarazione annuale presentata nei mesi di gennaio e febbraio 1983.

Inoltre, poiché la comunicazione telegrafica del Ministero delle finanze è pervenuta agli uffici IVA appena un giorno prima della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, i contribuenti interessati, essendone venuti a conoscenza indirettamente nei giorni successivi, non avrebbero comunque avuto la possibilità di regolarizzare l'adempimento della dichiarazione sulla base della sopravvenuta interpretazione.

Deve, pertanto ritenersi pienamente legittimo l'esercizio della facoltà di opzione da parte dei produttori agricoli nel momento in cui la normativa non poneva alcuna limitazione all'esercizio della facoltà stessa.

Conforta tale assunto l'orientamento giurisprudenziale, ormai consolidato, in base al quale gli emendamenti sostitutivi apportati dalla legge di conversione si risolvono nella soppressione *ex tunc* della norma emendata contenuta nel decreto legge e nella contemporanea sua sostituzione con la nuova norma.

Da un punto di vista generale, va osservato che il nuovo istituto della opzione, nel costituire una ingiustificata penalizzazione a danno di tutti i produttori agricoli con effetti di disincentivazione degli investimenti, non risolve il problema degli abusi nel recupero dell'imposta a monte da parte delle società di comodo del settore degli allevamenti di bovini, posto che a queste ultime viene mantenuta la possibilità di ottenere, almeno ogni biennio, artificiosi rimborsi d'imposta.

Per tali considerazioni, è auspicabile una revisione dell'istituto dell'opzione, mediante l'emanazione di una apposita disposizione modificativa che preveda la indetraibilità dell'imposta relativa all'acquisto dei bovini.

Tale disposizione, oltre ad eliminare drasticamente gli abusi nelle richieste di rimborso dell'IVA, non sarebbe nemmeno in contrasto con il principio della neutralità del tributo, posto che il contribuente potrebbe sempre far uso della facoltà di esercitare l'opzione per l'applicazione del regime normale d'imposta ai sensi del vigente articolo 34, ultimo comma.

Inoltre, per ovviare ai cennati inconvenienti sulla efficacia temporale delle nuove disposizioni, è opportuno prevedere che le disposizioni modificative abbiano effetto dal 1° gennaio 1983 e, pertanto, con riferimento al periodo d'imposta 1983, con implicita abrogazione delle norme correttive contenute nella legge 28 febbraio 1983, n. 53.

Direttamente connessa alla emanazione delle nuove disposizioni, si presenta poi la necessità di una riapertura del termine, scaduto il 31 gennaio 1983, per l'esercizio della facoltà di opzione per il regime normale d'imposta ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 34.

Con l'occasione, si propone infine una interpretazione autentica delle disposizioni contenute nell'articolo 36 e nell'articolo 34 che in passato hanno formato oggetto di interpretazioni contrastanti da parte degli uffici IVA alcuni dei quali hanno negato agli agricoltori del settore lattiero-caseario la possibilità di opzione di cui al terzo comma dell'articolo 36 creando disparità di trattamento con le similari imprese industriali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I contribuenti, di cui al primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, possono avvalersi della facoltà di opzione di cui all'ultimo comma dello stesso articolo fino al 30 giugno 1983, con effetto dal 1° gennaio 1983.

Entro lo stesso termine e con il medesimo effetto, può essere revocata l'opzione esercitata ai sensi del settimo comma dello stesso articolo 34.

ART. 2.

I commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, così come risultano a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982 n. 953, convertito in legge con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono sostituiti dal seguente: « I soggetti di cui ai precedenti commi, all'atto della dichiarazione annuale, hanno facoltà di optare per la detrazione nel modo normale.

In caso di opzione, la detrazione di cui all'articolo 19 non è ammessa per l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione degli animali vivi della specie bovina, compreso il genere bufalo.

Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1983 e con riferimento al periodo d'imposta 1983 ».

ART. 3.

I produttori agricoli di cui al primo comma dell'articolo 34 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 otto-

bre 1972, n. 633, che esercitano più imprese agricole o più attività nell'ambito della stessa impresa agricola, sono da intendersi compresi fra i soggetti che possono esercitare l'opzione prevista dal terzo comma dell'articolo 36 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

In tal caso, le opzioni previste dal settimo e undicesimo comma del citato articolo 34 non hanno carattere soggettivo ma sono da intendersi riferite alla singola o alle singole attività specificate nella relativa comunicazione.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.